

RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE SULL'ECONOMIA CIRCOLARE: LE NOVITA' CHE RIGUARDANO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI E LE SANZIONI PER I MANCANTI ADEMPIMENTI NELLA CORRETTA TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

L'11 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale – n. 226) il **decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116** di “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, che entrerà in vigore il 26 settembre 2020.

Va evidenziato che il provvedimento in parola non si limita a recepire solamente le disposizioni previste nelle direttive, ma interviene ad ampio raggio un po' su tutto il testo normativo della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, andando a riscrivere interi articoli ed introducendo rilevanti modifiche di molti istituti giuridici non presenti nei testi delle direttive (pertanto sotto questo aspetto - a questo punto - ci sarà da capire se si è andati *ultra delega* con quest'atto, come era stato lamentato da alcuni giuristi in fase di elaborazione del provvedimento).

Con il presente contributo cominciamo a vedere quali sono **alcune delle novità che interessano la disciplina sul trasporto dei rifiuti ed anche il nuovo art. 258** (*Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*).

Ricordiamo come il trasporto costituisca un punto vitale nel sistema della gestione dei rifiuti, poiché gran parte della massa di rifiuti prodotti nel nostro Paese è in viaggio quotidianamente.

Va tenuto conto, inoltre, che il trasporto rappresenta l'attività preliminare per ogni tipo di gestione dei rifiuti, anche per le attività di gestione illecita e criminale e di microcriminalità diffusa a livello locale e delle più vaste attività gestite dall'ecomafia, che poi portano alla creazione degli innumerevoli siti di abbandono di rifiuti e discariche abusive presenti ormai su tutto il territorio nazionale. Un'efficace azione di controllo e verifica, preventiva e repressiva, in ordine alle diverse forme di trasporto significa, dunque, inibire o comunque ostacolare fortemente tali forme di gravissime attività illecite organizzate e nel contempo accertare episodi di importanti violazioni normative assicurando i colpevoli alla verifica giurisdizionale.

Premesso quanto sopra, andiamo a vedere le novità nella disciplina inerente proprio il trasporto dei rifiuti che dal 26 settembre saranno in vigore.



In attesa dell'entrata in operatività del nuovo Sistema di tracciabilità dei rifiuti che andrà ad integrarsi con il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, come previsto dall'art. 188-bis D.Lgs. n. 152/2006 (anch'esso completamente riscritto), il D.Lgs. n. 116/2020 ha comunque riscritto completamente l'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006.

Il trasporto dei rifiuti continua ad essere accompagnato dal **formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)**, che ha lo scopo di garantire il controllo della movimentazione dei rifiuti.

Art. 193 comma 1. *“Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:*

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;*
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;*
- c) impianto di destinazione;*
- d) data e percorso dell'istradamento;*
- e) nome ed indirizzo del destinatario.”*

In attesa dell'operatività del nuovo sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti e dell'adozione del nuovo modello di formulario che dovrà essere predisposto con decreto, per la definizione del modello e dei contenuti del FIR continua ad applicarsi il **decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145**. Ricordiamo che:

il formulario deve essere redatto su apposito bollettario a ricalco conforme al modello di cui al DM n. 145/1998 e predisposto dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze. Ciascuno stampato deve recare gli estremi autorizzatori della tipografia, unitamente ai dati identificativi della stessa.

Il formulario deve essere numerato progressivamente (con prefisso alfanumerico di serie) e vidimato (gratuitamente) dall'Agenzia delle Entrate o dalle Cciaa o dagli uffici regionali o provinciali competenti in materia di rifiuti.

Art. 193 comma 3. *Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.*

Al comma 4 dell'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 si continua a delineare un'articolazione del viaggio dei rifiuti in modo semplificato, modulando ogni “tappa” attraverso la compilazione integrata delle quattro copie del formulario cartaceo.



E dunque, al momento della partenza il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti o detentore e controfirmate dal trasportatore una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore.

Si precisa poi che la trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.

Si accorciano, tuttavia i tempi di conservazione delle copie del FIR da parte dei soggetti intervenuti nel trasporto. Infatti si prevede che le copie del formulario debbano essere conservate per 3 anni (e non più per 5 anni, com'è stato fino ad ora).

Art. 193 comma 4. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

Al comma 5 dell'art. 193 viene introdotta nella disciplina di settore una novità assoluta: si prevede, infatti, che tramite apposita applicazione, messa a disposizione dai portali istituzionali delle Camere di Commercio, **si possa produrre il formulario** (che deve essere sempre conforme al modello di cui al DM n. 145 del 1998) identificato da un numero univoco, da stamparsi e compilarli in **duplice copia**.

Gli operatori, qualora utilizzino un proprio sistema gestionale per la compilazione dei formulari, potranno collegarsi in modalità telematica ai portali della Camere di Commercio attraverso un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.

In questo caso cambia la dinamica del gestione del FIR poiché alle 4 copie in originale fino ad ora previste, con tale modalità si prevede invece **l'utilizzazione di fotocopie del formulario**. La norma indica come deve avvenire la distribuzione dei FIR: *“Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti”*.



Vi è da rilevare che la distribuzione finale di copie e fotocopie non è che sia spiegata benissimo dalla disposizione (ad esempio, la seconda copia che accompagna il trasporto all'andata si intuisce che forse dovrebbe essere trattenuta dal destinatario, ma questo la norma non lo indica espressamente. Altra cosa, chi invia la fotocopia con l'accettazione del carico di rifiuti da parte del destinatario, sempre il trasportatore o in questo caso il destinatario?). Anche per questa ipotesi poi è prevista la conservazione delle copie del formulario per 3 anni (ma anche delle fotocopie?..)

Art. 193 comma 5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

Al comma 7 vengono, invece, indicate le **ipotesi di esenzione dalla tenuta del formulario durante in trasporto:**

- a) il formulario non deve essere tenuto durante il trasporto dei rifiuti urbani - aggiungendo anche la precisazione degli *assimilati* - ai centri di raccolta comunali.

Attenzione riguardo l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, poiché anche sotto questo aspetto il nuovo decreto ha introdotto una importante novità. Infatti ora il nuovo **Allegato L** **elenca tutti i rifiuti non domestici prodotti dalle attività indicate in allegato che sono assimilati ai rifiuti urbani.**

- b) Altra ipotesi (che era già presente nel testo normativo) fa riferimento ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo **occasionale e saltuario**. Vengono portati da quattro a **cinque i trasporti** che possono essere effettuati senza FIR nell'arco di un anno e che non devono eccedere la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.

Ricordiamo, comunque, come la Cassazione Penale abbia precisato che tale esonero alla tenuta del formulario non solleva, tuttavia, il soggetto che se ne avvale dall'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali: *«Il trasporto occasionale e saltuario dei rifiuti non pericolosi effettuato dal loro produttore, quando non ecceda la quantità di 30 chilogrammi*



o di 30 litri per volta, esime soltanto dalla necessità del formulario di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006» (cit. Corte di Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 26 marzo 2015, n. 12946

Art. 193 comma 7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.

Il comma 8 conferma l'esenzione dal formulario anche in alcune ipotesi indicate dalla norma per il trasporto occasionale e saltuario dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca.

Art. 193 comma 8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì al trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

Una questione che fino ad ora ha sollevato alcuni dubbi riguarda il fatto se - **per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere - si debba tenere o meno il formulario per la tratta percorsa sul territorio nazionale.** Infatti, mentre l'art. 193 D.Lgs. n. 152/2006 prevede l'esenzione dalla tenuta del formulario anche per la tratta percorsa sul territorio nazionale (che viene sostituito dai documenti per la spedizione transfrontaliera), l'art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006 al comma 3, lett. b) prevede, per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, la comunicazione alla Regione da parte del produttore della mancata ricezione della quarta copia del formulario entro sei mesi dalla consegna dei rifiuti al trasportatore. Pertanto in forza di quest'ultima disposizione si è fino ad ora ritenuto che per la tratta percorsa sul territorio nazionale il trasporto dei rifiuto (poi spediti all'estero) debba essere accompagnato dal formulario.

Il nuovo art. 193 mantiene al comma 9 l'esonero del formulario nel caso di spedizioni transazionali, ma **va sottolineato che è stato riscritto anche l'art. 188 ("responsabilità della gestione dei rifiuti")**, pertanto ora il comma 4 lett. b) **precisa che la segnalazione alla Regione o alla Provincia autonoma va fatta con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006.** Dunque, il legislatore, riguardo questa questione,



sembra aver voluto soddisfare le richieste di chi chiedeva un chiarimento sull'esonero dalla tenuta del formulario.

Art. 193 comma 9. Per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, il formulario di cui al presente articolo è sostituito dai documenti previsti dall'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

Art. 188, comma 4. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:

lett. b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario. **Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.**

Nei commi successivi dell'art. 193 vengono disciplinate nello specifico alcune modalità particolari di trasporto o casistiche, e dunque:

- Per l'ipotesi di **micro-raccolta dei rifiuti** ora si precisa che deve essere effettuata nel **termine massimo di 48 ore** (prima era "nel più breve tempo tecnicamente possibile")

Art. 193 comma 14. La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate.

Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

- Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto e le soste tecniche vengono portate da 48 ore a **72 ore** (sempre con la precisazione che sono esclusi dal computo i giorni interdetti alla circolazione)



Art. 193 comma 15. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, aa), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione

Forte perplessità suscita quanto è contenuto al comma 17 dell'art. 193. Si dispone infatti che: *“Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza”.*

Art. 193 comma 17. Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

Tale disposizione può essere facilmente presa a pretesto per sostenere un facile scarico di responsabilità con riguardo a ciò che gli altri soggetti indicano o meno nel FIR (si pensi al caso del destinatario che da ora in poi potrà dire che non aveva l'obbligo di controllare che chi gli ha conferito i rifiuti aveva o meno l'autorizzazione per farlo...). Ma naturalmente non può essere così...

Al riguardo va tenuto presente come la gestione dei rifiuti costituisca attività di pubblico interesse, il cui svolgimento richiede la cooperazione e la responsabilizzazione di tutti i soggetti che se ne occupano.

La Cassazione sul punto ha sempre sottolineato che **“tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento”.** (cit. Corte di Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 10 aprile 2012, n. 13363). E questo è un principio cardine del sistema in questione.



Quindi i soggetti che intervengono nel circuito di gestione dei rifiuti sono chiamati a controllare anche la regolarità di quanto dichiarato dagli altri soggetti nei formulari (naturalmente sempre nei limiti di ciò che può essere con facilità riscontrato).

Il sistema di trasporto dei rifiuti delineato dalla normativa è concepito in modo tale da consentire un reciproco controllo da parte di tutti i soggetti coinvolti nel trasporto dei rifiuti (produttore/detentore, trasportatore, destinatario), i quali - in relazione ognuno alla propria posizione ed al proprio ruolo nella dinamica del trasporto - comunque concorrono tutti insieme al buon esito del trasporto dei rifiuti.

Va poi tenuto conto che il formulario di identificazione rifiuti, in tutta la dinamica del trasporto, ha un ruolo fondamentale. Esso, infatti, non è solo un documento che accompagna il mero tragitto che il rifiuto compie durante il trasporto dal sito di prelievo al sito di destinazione; ma il formulario funge da prova del rispetto della normativa di settore, permettendo un costante controllo della movimentazione dei rifiuti dalla produzione fino al loro smaltimento o recupero ed ha anche un valore al fine della ripartizione delle responsabilità dei singoli operatori che partecipano alle diverse fasi della gestione dei rifiuti.

Anche con riferimento all'esonero di responsabilità del trasportatore per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti ci si permetta di riportare quanto era stato in passato precisato dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali nella **Circolare prot. 3934 del 18 giugno 2003** sull'esatta individuazione della responsabilità del trasportatore di rifiuti:

La "controfirma" del trasportatore non è elemento idoneo a costituire di per sé una assunzione di responsabilità da parte di quest'ultimo per quanto indicato e dichiarato nel formulario di identificazione del rifiuto da un soggetto diverso (detentore).

Tuttavia si è sottolineato che la limitata valenza della "controfirma" del trasportatore non può comportare un facile discarico di responsabilità dove vi sia evidenza "ictu oculi" e senza necessità di analisi di eventuali difformità tra l'apparenza del carico e la descrizione fattane nel formulario o dove le modalità di trasporto ivi indicate appaiano manifestamente non rispondenti alla normativa.

Il Comitato nazionale rammenta che la normativa vigente prevede che l'attività di trasporto sia effettuata da trasportatori professionali particolarmente qualificati anche al fine di evitare, limitare e correggere eventuali abusi ed errori dei quali possa aversi evidenza durante l'iter del trasporto.

Di conseguenza gli eventuali e riconoscibili indizi di irregolarità e le obiettive ragioni di sospetto, che potrebbero consigliare un maggiore approfondimento sulla reale natura del carico o sulle modalità di trasporto, non dovrebbero essere valutate sulla base delle capacità del semplice conducente, ma sulla base della preparazione del Responsabile Tecnico dell'impresa di trasporto cui il conducente deve riferire ogni difformità rispetto al programma ricevuto.

La nuova disposizione contenuta al comma 17 temiamo, dunque, che potrà dare adito a lunghi contenzioni sulle responsabilità dei vari soggetti che intervengono nella fase del trasporto dei rifiuti (che abbiamo nelle premesse detto essere la fase veramente dinamica e vitale della gestione dei rifiuti, e che incide fortemente sul destino - legale od illegale - del rifiuto stesso).



Il D.Lgs. n. 116/2020 ha poi **riscritto anche l'art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)**, dove si registrano tutta una serie di ribassi negli importi delle sanzioni pecuniarie e con le disposizioni contenute nei commi 9 e 13 un sostanziale depotenziamento di tutto il sistema sanzionatorio connesso alla documentazione amministrativa in materia di rifiuti. E dunque:

A) mancata comunicazione al Catasto dei rifiuti o effettuata in modo incompleto o inesatto:

Nuovo art. 258 (in vigore dal 26 settembre 2020) comma 1	Precedente articolo 258, comma 1
1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria <u>da duemila a diecimila euro</u> ; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.	1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro ; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

B) mancata tenuta del Registro di carico e scarico o Registro tenuto in modo incompleto o inesatto:

Nuovo art. 258 (in vigore dal 26 settembre 2020) comma 2	Precedente articolo 258, comma 2
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria <u>da duemila a diecimila euro</u> . Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria <u>da diecimila euro a trentamila euro</u> , nonché nei casi più gravi, la sanzione Amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.	2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro . Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro , nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.



- Restano invariate le sanzioni minime e massime nel caso di imprese che occupino un numero di unità inferiore a 15 dipendenti

Nuovo art. 258 (in vigore dal 26 settembre 2020) comma 3

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da **millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi**. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

- C) Trasporto senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti:** la sanzione amministrativa pecuniaria viene leggermente aumentata nell'importo massimo, inoltre si precisa che la pena viene applicata anche in caso di documenti sostitutivi del formulario, viene inserita anche la clausola *“salvo che il fatto costituisca reato”*

Nuovo art. 258 (in vigore dal 26 settembre 2020) comma 4	Precedente articolo 258, comma 4
<p>4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p>	<p>4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p>



- Il comma 5 prevede le sanzioni pecuniarie (che restano invariate) nei casi in cui, seppure le informazioni sono formalmente incomplete o inesatte, tuttavia i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute. **Si aggiunge l'ipotesi di omessa tenuta dei Registri di c/s da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto.**

Nuovo art. 258 (in vigore dal 26 settembre 2020) comma 5	Precedente articolo 258, comma 5
<p>5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.</p> <p>La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.</p>	<p>5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.</p>

- Di particolare interesse è quanto stabilito poi al **nuovo comma 9 dell'art. 258** che pone una disposizione sul **pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative in caso di pluralità di violazioni**, ed anche questo fino ad oggi è stato un tema piuttosto dibattuto.



Infatti, in merito alle sanzioni pecuniarie dell'art. 258, ci si è chiesto come andasse calcolata la sanzione amministrativa a fronte della pluralità delle violazioni.

A tal riguardo l'interpretazione più ricorrente è stata quella di rilevare come, ai sensi dell'art. 8 della Legge 689 /1981, sia possibile applicare un'unica sanzione per più violazioni di una o più norme, ma solo nel caso in cui le stesse siano state commesse con un'unica azione od omissione (cumulo giuridico - quando cioè con *una condotta unica* siano violate più disposizioni di legge ovvero più volte la stessa norma;). Pertanto, considerato che ogni trasporto di ogni singola tipologia di rifiuto deve essere accompagnato da un formulario, ogni violazione di tale principio rappresenta una condotta a sé, caratterizzata da uno specifico mezzo di trasporto, soggetto trasportatore e destinatario. In caso di pluralità delle violazioni la sanzione viene applicata per ogni trasporto di rifiuti senza formulario e/o per ogni formulario che contenga dati inesatti e incompleti.

La nuova disposizione contenuta al comma 9 dell'art. 258 sembra ora superare tale situazione ammettendo alla sanzione ridotta anche *“chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo”*.

Nuovo art. 258 (in vigore dal 26 settembre 2020) comma 9

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

- **Da evidenziare anche quanto disposto dal nuovo comma 13 dell'art. 258** che potrà creare ulteriori problemi in fase di contestazioni delle sanzioni indicate al presente articolo. Infatti si stabilisce che **le sanzioni poste dall'art. 258 conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.**

E dunque è prevedibile già prospettarsi numerosi contenzioni per stabilire di volta in volta se le omissioni o inesattezze rilevate possono essere ritenute essenziali oppure no...

Peraltro – in connessione con quello già indicato al comma 9 – si stabilisce anche che, in caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.



Nuovo art. 258 (in vigore dal 26 settembre 2020) comma 13

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.».

Per le ulteriori ipotesi sanzionatorie riferite a casi specifici presenti nel nuovo art. 258 D.lgs. n. 152/2006 (mancata o irregolare iscrizione al Registro elettronico nazionale, sanzioni connesse alle attività di poligono, mancata comunicazione annuale al CONAI dei dati relativi al riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio, mancata comunicazione annuale alle Camere di commercio dei dati delle raccolte dei rifiuti da parte dei Comuni e delle comunità montane) si rinvia direttamente alla consultazione del testo di legge.

Valentina Vattani

Pubblicato il 17 settembre 2020